

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUCCU, DI PRISCO, LI VIGNI e TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1971

#### Norme per l'eliminazione dell'arretrato dei ricorsi in materia di pensioni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge reca norme con le quali, attraverso un procedimento giurisdizionale affidato ad un giudice monocratico, si elimina — entro meno di un anno — l'arretrato dei giudizi pendenti in materia di pensioni di guerra e si toglie dall'incertezza sia quanti da lunghi anni attendono l'accertamento del loro diritto, sia quanti inutilmente si illudono in una aspettativa non fondata e sono così facile preda di speculatori senza numero e senza scrupoli.

Non è la prima volta che il Parlamento si occupa di siffatta materia, ed anche di recente nella legge 28 luglio 1971, n. 585, sono state inserite norme tendenti a conseguire le stesse finalità del presente disegno di legge. Infatti, l'articolo 13 prevede una revisione amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra contro i quali siano pendenti ricorsi innanzi alla Corte dei conti, e gli articoli 19 e 20 contengono norme tendenti ad eliminare alcuni ostacoli alla definizione di una parte dei giudizi.

Da diverso tempo è stato presentato al Senato altro disegno di legge, che ha lo scopo di realizzare un più sollecito svolgimento di tutti i giudizi in materia di pensioni e che indubbiamente contiene elementi positivi, ma che non appaiono sufficienti ad eliminare l'arretrato dei ricorsi per pensioni di guerra, anche se si considerasse valida la previsione avanzata nella relazione. Si prevede, infatti, in quella relazione, la possibilità di riassorbire l'arretrato in ragione di 20.000 ricorsi ogni anno. Se anche tale ottimistica previsione fosse realizzabile, occorrerebbero non meno di quindici anni, e ogni ricorso dovrebbe attendere non meno di 5 o 6 anni prima della sua definizione. Un tempo già eccessivo.

In realtà non vi è procedura capace di risolvere il problema delle attese troppo lunghe per i ricorrenti se prima non si elimina interamente l'arretrato.

Non è idonea a questo risultato la revisione amministrativa prevista dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585. Tale

norma prescrive che tutti i ricorsi in materia di pensioni di guerra, per i quali non sia stata iniziata l'istruttoria, siano riesaminati dal Ministero del tesoro.

Secondo un primo calcolo, per il riesame amministrativo dovranno essere inviati al Ministero del tesoro circa 220.000 ricorsi. Solo questa prima operazione richiederà almeno un anno. Per il riesame e l'adozione di un nuovo provvedimento occorreranno almeno altri due anni, sempre che non si voglia agire con eccessiva superficialità. Trascorso questo tempo non si sarà ottenuta la eliminazione dell'arretrato, ma soltanto la definizione di quella modesta parte di ricorsi, che avrà trovato accoglimento, mentre per tutti gli altri avrà nuovamente inizio la fase giurisdizionale. Calcolando i nuovi ricorsi che nel frattempo saranno stati prodotti, la situazione sarà uguale a quella attuale, con in più l'avvenuto sperpero di denaro pubblico ed una più larga attesa per la maggior parte degli interessati.

Di ciò si ha riprova non solo nella circostanza che, a oltre due mesi dall'entrata in vigore della legge n. 585, questa, per la parte che interessa, non ha ancora avuto un inizio di applicazione, ma anche nelle difficoltà che si sono presentate alla Procura generale della Corte dei conti e che sono certo non minori di quelle che si presenteranno al Ministero del tesoro. Va inoltre tenuto conto che il riesame amministrativo rinnova speranze sopite ed il fiorire su di esse di attività speculative.

Il presente disegno di legge tende, invece, a ricondurre alla fase giurisdizionale l'esame dei ricorsi, fissando tempi precisi perchè il giudizio sia deciso entro tempi brevissimi.

Innanzitutto si utilizza l'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, fissando il termine di sei mesi entro il quale, fatto o non fatto il riesame, i ricorsi non accolti siano restituiti alla Corte dei conti, unitamente a tutti gli atti che li concernono. In tal modo per i ricorsi non definiti si ottengono due risultati: è eliminata la prima fase istruttoria di acquisizione della documentazione amministrativa che, solitamente, dura oltre il predetto termine di sei mesi, e tutti i ricor-

si sono già pronti per essere affidati all'esame dei magistrati.

Si adotta poi una soluzione che consente l'impiego di tutto il personale di magistratura e amministrativo della Corte dei conti (esclusi soltanto i presidenti), al quale si richiede uno sforzo pesante, ma non impossibile. Ad ogni magistrato viene affidato un certo numero di ricorsi da esaminare e da decidere con una procedura sommaria di deliberazione che consente una decisione per decreto entro tre mesi.

Trattandosi di una procedura sommaria ed affidata a giudici monocratici, è previsto l'appello alla stessa Corte, che, in questo caso, giudica con un collegio di tre magistrati nei limiti del dedotto e sulle risultanze delle attività istruttorie richieste con l'appello. La procedura più semplice e la limitazione della controversia in appello assicura che attraverso questo istituto non abbia a riprodursi una situazione analoga a quella che si vuole eliminare.

La disciplina proposta ha, ovviamente, carattere di temporaneità, in attesa che sia eliminato l'arretrato e che tutta la materia della giurisdizione pensionistica trovi una più completa e razionale sistemazione, ma nello stesso tempo fa propri alcuni criteri che dovranno informare la disciplina definitiva.

Ai criteri e alle finalità indicate corrisponde l'unito disegno di legge, di cui qui di seguito si indica e commenta il contenuto per i singoli articoli.

*Articolo 1.* — La legge prevede che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore il Ministero del tesoro restituisca alla Corte dei conti i ricorsi che abbia ricevuto ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e che non abbia definito con l'accoglimento anche parziale.

Si pone in tal modo un termine preciso per il riesame amministrativo e si ottiene che alla Corte dei conti pervengano i fascicoli amministrativi.

*Articolo 2.* — I ricorsi vengono distribuiti per l'esame fra tutti i magistrati della Corte dei conti, esclusi i presidenti e quelli ad-

detti alla Procura generale, in misura maggiore per i magistrati che già giudicano sulle pensioni di guerra.

Con questa soluzione si ottiene che ciascun magistrato, quale che sia la funzione normalmente espletata, collabori alla eliminazione dell'arretrato, in modo che l'onere aggiuntivo per ciascuno sia contenuto entro limiti possibili. Dividendo, infatti, i diversi ricorsi per circa cinquecento magistrati, di cui cento già assegnati alle sezioni speciali per le pensioni di guerra, il maggiore lavoro può raggugiarsi all'esame di circa duecento fascicoli per ciascuno nello spazio di tre mesi.

Se si tiene poi conto che la procedura prevista nei successivi articoli della presente legge riduce enormemente l'attività della Procura generale, è da prevedersi la possibilità di trasferire alle sezioni giurisdizionali per le pensioni di guerra oltre quaranta magistrati, con la conseguente notevole riduzione della maggiore attività richiesta a tutto il personale di magistratura.

*Articolo 3.* — La procedura per l'esame è del tutto sommaria e la decisione dei ricorsi è affidata al singolo magistrato della Corte dei conti come giudice monocratico. Questo esamina il ricorso e la documentazione offertagli e, se può, decide allo stato degli atti secondo il *fumus boni juris*. Diversamente può convocare l'interessato, avvaler-

si dei suoi chiarimenti e dei documenti che eventualmente esibisca, può convocare un ufficiale del collegio medico legale per acquisire la sua consulenza verbale. La forma della decisione è quella del decreto sommariamente motivato.

*Articolo 4.* — Dati il minore affidamento che solitamente si attribuisce — spesso a torto — al giudice monocratico e la sommarietà della procedura, in corrispondenza anche dell'esigenza democratica che il giudizio possa avere un secondo grado, è previsto l'appello del soccombente, del ricorrente ovvero dell'Amministrazione, per il tramite del procuratore generale.

*Articolo 5.* — L'appello non riapre l'esame di ogni questione implicitamente o esplicitamente risolta in primo grado, ma è limitato al dedotto e all'esame delle risultanze dei mezzi istruttori richiesti con l'appello.

La procedura prevista per l'appello è molto più agile di quelle oggi in vigore per i giudizi sulle pensioni di guerra. Il collegio giudicante è ridotto da cinque a tre magistrati, che possono essere di qualsiasi qualifica. La funzione del pubblico ministero è limitata alla acquisizione dei mezzi istruttori richiesti con l'appello e all'esposizione di conclusioni orali in udienza.

*Articolo 6.* — Stabilisce la temporaneità della legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Ministero del tesoro, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Corte dei conti tutti i ricorsi, con i relativi atti, ricevuti ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, che non abbia definito con l'accoglimento, anche parziale.

**Art. 2.**

La metà dei ricorsi, di cui all'articolo precedente, è immediatamente affidata per l'esame, in eguale misura, ai magistrati, di qualifica non superiore a consigliere, che facciano parte delle sezioni giurisdizionali per le pensioni di guerra.

La rimanente metà dei suddetti ricorsi è contestualmente affidata per l'esame a tutti i magistrati in ruolo della Corte dei conti, di qualifica non superiore a consigliere, ivi compresi quelli di cui al precedente comma e che non facciano parte degli uffici della Procura generale.

**Art. 3.**

Ciascun magistrato procede ad una sommaria istruzione, convocando, ove creda, a mezzo raccomandata postale, innanzi a sè per l'audizione i ricorrenti o anche uno degli ufficiali del Collegio medico legale, e delibera sul ricorso così istruito, o sugli atti, entro il termine di tre mesi dall'assegnazione, statuendo con decreto, sommariamente motivato, l'accoglimento totale o parziale o la reiezione del ricorso.

**Art. 4.**

Avverso il decreto di cui all'articolo precedente è dato appello, entro il termine di

tre mesi dalla comunicazione del decreto, ai ricorrenti in caso di rigetto o di accoglimento parziale ed al procuratore generale della Corte dei conti in caso di accoglimento.

L'appello va proposto ad udienza fissa, tra quelle indicate nell'apposito calendario deliberato dal presidente della Corte e affisso al pubblico, non prima di sei mesi dalla notifica dell'atto e non oltre i nove mesi.

#### Art. 5.

Sull'appello di cui all'articolo precedente, decide, entro i limiti del dedotto, la Corte dei conti in una delle speciali sezioni per le pensioni di guerra. Il collegio giudicante è formato da tre magistrati di qualsiasi qualifica ed è presieduto dal magistrato più anziano nel ruolo.

Il pubblico ministero deposita nella segreteria della sezione, non oltre quindici giorni prima della udienza, le risultanze documentali delle attività istruttorie richieste con l'appello e conclude in udienza.

#### Art. 6.

La procedura di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge avrà applicazione fino alla definizione di tutti i ricorsi di cui all'articolo 1 e, per tutti i ricorsi, fino a quando vi saranno giudizi pendenti da oltre due anni.